



**COUNCIL OF
THE EUROPEAN UNION**

Brussels, 3 March 2014

7128/14

**Interinstitutional File:
2013/0407 (COD)**

**DROIPEN 34
COPEN 75
CODEC 617
INST 140
PARLNAT 73**

OPINION

from: The Italian Chamber of Deputies
date of receipt: 24 February 2014
to: Council

Subject: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the strengthening of certain aspects of the presumption of innocence and of the right to be present at trial in criminal proceedings
[Doc. 17621/13 DROIPEN 158 COPEN 235 CODEC 2929 - COM(2013) 821 final]
- Opinion¹ on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality

Delegations will find attached the above mentioned Opinion.

Encl.

¹ Translation(s) of the opinion may be available on the Interparliamentary EU Information Exchange site IPEX at the following address: <http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/search.do>



Camera dei Deputati
La Presidente

 CAMERA DEI DEPUTATI
PARTENZA 21 Febbraio 2014
Prot: 2014/0005433/GEN/TN

Gentile Presidente,

desidero informarla che in data 12 febbraio 2014 la XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati ha approvato i documenti – che Le trasmetto in allegato – relativi alla conformità al principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea, dei seguenti progetti di atti dell'Unione europea: "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali" (COM(2013) 821 final); "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali" (COM(2013) 822 final) e "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo" (COM(2013) 824 final).

Con i migliori saluti

Antonis SAMARAS
Presidente del Consiglio dell'Unione europea
Rue de la Loi 175
B – 1048 BRUXELLES



COMMISSIONE POLITICHE
DELL'UNIONE EUROPEA

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio: "Sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali - COM(2013)821 final.

DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea;

esaminata la proposta di direttiva sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (COM(2013)821) ai fini della valutazione della sua conformità con il principio di sussidiarietà;

tenuto conto della valutazione di impatto che accompagna la proposta nonché della relazione predisposta dal Ministero della Giustizia e trasmessa alle Camere ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 234/2012;

considerato che:

a) la proposta recepisce in buona misura i principi definiti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU);

b) l'articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea statuisce che ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata;

c) la base giuridica della proposta è costituita correttamente dall'articolo 82, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ai sensi del quale, laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, che riguardano, oltre all'ammissibilità reciproca delle prove fra gli Stati membri e ai diritti delle vittime della criminalità, i diritti della persona nella procedura penale;

d) la proposta risulta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto la previsione di regole comuni minime per presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo è con evidenza il presupposto necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni



Camera dei Deputati

COMMISSIONE POLITICHE
DELL'UNIONE EUROPEA

giudiziarie e la effettiva cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale. Tale obiettivo non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri né dagli strumenti di diritto internazionale esistenti;

e) l'articolo 6 della CEDU non si è dimostrato idoneo a garantire un livello di tutela coerente da parte degli Stati firmatari, come dimostrato dalle profonde divergenze nei regimi nazionali applicabili – poste in evidenza dalla giurisprudenza della Corte europea per i diritti dell'uomo – che dissuadono le autorità giurisdizionali a riconoscere reciprocamente le rispettive decisioni e a collaborare. In particolare, tra il gennaio 2007 e il dicembre 2012, la Corte ha accertato la violazione del diritto alla presunzione di innocenza in 26 casi relativi a 10 Stati membri dell'Unione europea;

f) sarebbe stato tuttavia opportuno che la Commissione al fine di dimostrare in modo inequivocabile la necessità dell'intervento a livello europeo, fornisse indicatori quantitativi e qualitativi specifici, quali dati sul numero di richieste di cooperazione o mutuo riconoscimento delle sentenze accettate o rifiutate per ragioni relative ai diritti processuali in questione;

g) la proposta tiene conto in linea generale, come previsto dall'articolo 82, paragrafo 2, delle differenze fra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, recando opportunamente una clausola di non regressione che fa salve le legislazioni degli Stati membri che assicurano un livello di protezione più elevato;

h) le disposizioni della proposta, come rilevato dalla relazione del Ministero della giustizia, risultano conformi all'interesse nazionale, in quanto tese a realizzare, nell'ambito del diritto al giusto processo, di cui all'articolo 111 della Costituzione, un sistema di garanzie minime;

i) andrebbe tuttavia valutata in sede di esame di merito, anche alla luce della richiamata esigenza di tenere conto delle differenze fra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, la congruità rispetto alla base giuridica delle previsioni contenute nell'articolo 8 della proposta che presuppone ai fini del processo contumaciale l'esistenza di una prova certa della conoscenza da parte dell'imputato della data e del luogo del processo. Tale previsione, come segnalato nella relazione del Ministero della Giustizia, potrebbe rendere incompatibili con l'ordinamento dell'Unione la citazione degli imputati dichiarati irreperibili, di cui all'art. 159 del codice di procedura penale, la citazione degli imputati attraverso le notifiche a mezzo posta ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890, la citazione degli imputati ai sensi dell'art. 160, comma 4, c.p.p., la citazione degli imputati latitanti ex art. 165 c.p.p..

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico nonché al Parlamento europeo e al Consiglio;

VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.